

**LA VALUTAZIONE DEGLI
APPRENDIMENTI E DEL
COMPORTAMENTO
NEL 1° CICLO D'ISTRUZIONE**

FONTI NORMATIVE

LEGGE 107/2015: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

D.Lgs. 62/2017: Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera i, della Legge 107/2015;

D.M. n° 741/2017: Regola l'esame conclusivo del primo ciclo d'istruzione;

D.M. n° 742/2017: Regola le modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo d'istruzione ed adotta gli Allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;

Circolare MIUR n° 1865/2017: Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nelle scuole del primo ciclo d'istruzione;

Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo d'istruzione (Gennaio 2018).

Circolare MIUR n° 7885/2018 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione. Chiarimenti.

LA VALUTAZIONE NELLE INDICAZIONI NAZIONALI

La valutazione
rientra nella
funzione docente
nella dimensione

INDIVIDUALE
e
COLLEGIALE

nel quadro dei criteri deliberati
dagli organi collegiali

responsabilità della valutazione
cura della documentazione
scelta dei relativi strumenti

LA VALUTAZIONE NELLE INDICAZIONI NAZIONALI

- precede,
- accompagna
- segue

i percorsi curricolari.

- attiva** le azioni da intraprendere,
- regola** quelle avviate,
- promuove il bilancio critico** su quelle condotte a termine.

Assume una preminente **funzione formativa**, di **accompagnamento dei processi di apprendimento** e di **stimolo al miglioramento continuo**.

LA VALUTAZIONE NELLE INDICAZIONI NAZIONALI

Occorre assicurare agli studenti e alle famiglie un'informazione tempestiva e trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, promuovendone con costanza la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni.

LA VALUTAZIONE NELLE INDICAZIONI NAZIONALI

La promozione, insieme, di autovalutazione e valutazione costituisce la condizione decisiva per il miglioramento delle scuole e del sistema di istruzione poiché unisce il rigore delle procedure di verifica con la riflessione dei docenti coinvolti nella stessa classe, nella stessa area disciplinare, nella stessa scuola o operanti in rete con docenti di altre scuole.

Nell'aderire a tale prospettiva, le scuole, al contempo, esercitano la loro autonomia partecipando alla riflessione e alla ricerca nazionale sui contenuti delle Indicazioni entro un processo condiviso che potrà continuare nel tempo, secondo le modalità previste al momento della loro emanazione, nella prospettiva del confronto anche con le scuole e i sistemi di istruzione europei.

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE

La valutazione ha per **oggetto** il

- **processo formativo**

ed i

- **risultati di apprendimento** delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione [...]

D.Lgs. 62/2017 art. 1 comma 1

FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE

[...] ha **finalità formativa** ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, **documenta lo sviluppo dell'identità personale** e **promuove la autovalutazione di ciascuno** in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

D.Lgs. 62/2017 art. 1 comma 1

LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

LA NOTA CIRCOLARE PROT. N° 1865/2017 RIBADISCE...

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017. la valutazione **ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento** delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, **documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione** in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.

Nota circolare prot. N° 1865/2017



LA VALUTAZIONE È COERENTE CON...

La valutazione è coerente con **l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche** [...]

[...] è effettuata **dai docenti** nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con **i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.**

D.Lgs. 62/2017 art. 1 comma 2



CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Al fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti delibera **i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento** che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi della comunicazione alle famiglie.

Nota MIUR 1865/2017

LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE NEL D.LGS. 62/2017

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.

D.Lgs. 62/2017 art. 2 comma 1

CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

In particolare, considerata la funzione formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento (ad esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc.)

Nota MIUR 1865/2017

CORRISPONDENZA TRA LE VOTAZIONI IN DECIMI E I DIVERSI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

- Corrispondenza del voto ad indicatori di conoscenza, abilità e competenza al termine della terza, quinta primaria e terza secondaria in riferimento ai livelli di certificazione delle competenze.

Vantaggi:

- Trasversalità
- Riferimento agli obiettivi delle Indicazioni Nazionali
- Ai livelli della certificazione delle competenze

CORRISPONDENZA TRA LE VOTAZIONI IN DECIMI E I DIVERSI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

Questo non esclude un lavoro sulle singole discipline

- Disciplina per disciplina
- Per ogni annualità o sulla base della scansione temporale prevista dalle IINN 2012

Scuola primaria- classe prima e seconda

Scuola primaria- classe terza quarta e quinta

Scuola secondaria- prima seconda e terza

- Corrispondenza del voto ai traguardi e obiettivi di apprendimento tratti dalle indicazioni nazionali (disciplina per disciplina)
- dal parzialmente raggiunto all'iniziale e sino all'avanzato...

LA VALUTAZIONE È EFFETTUATA DA...

La valutazione è effettuata collegialmente dai

- **docenti contitolari** della classe ovvero dal **consiglio di classe**.
- I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni,
- i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. [...]

D.Lgs. 62/2017 art. 2 comma 3

DESCRIZIONE DEL PROCESSO E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI

1/3

[...] La valutazione è integrata **dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.**

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.

Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.

D.Lgs. 62/2017 art. 2 comma 3

DESCRIZIONE DEL PROCESSO E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI

2/3

Si ricorda che dal corrente anno scolastico per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale viene integrata con la **descrizione dei processi formativi** (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e **del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.**

Nota MIUR 1865/2017

DESCRIZIONE DEL PROCESSO E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI

Pertanto, le istituzioni scolastiche avranno cura di adeguare i propri modelli di documento di valutazione periodica e finale tenendo conto delle novità sopra esposte.

Nota MIUR 1865/2017

...e nel caso di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione...

Art.3 – Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria

Comma 2

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Art.6 - Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo

Comma 3

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

STRATEGIE PER IL MIGLIORAMENTO

L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

D.Lgs. 62/2017 art. 2 comma 2



AMMISSIONE CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA

Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017:

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. **La decisione è assunta all'unanimità.**

AMMISSIONE CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA

Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017:
L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

1/2

[...] la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata **su una nota separata** dal documento di valutazione **ed espressa mediante un giudizio sintetico** riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.

Nota MIUR 1865/2017

VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

2/2

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

D.Lgs. 62/2017 art. 2 comma 7

RILEVAZIONI NAZIONALI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio.

D.Lgs. 62/2017 art. 1 comma 7

LA VALUTAZIONE DEI MINORI CON CITTADINANZA NON ITALIANA

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

D.Lgs. 62/2017 art. 1 comma 8

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NEL PRIMO CICLO

Si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.

Documenti di riferimento essenziali per la valutazione del comportamento sono:

- lo Statuto delle studentesse
- il Patto educativo di responsabilità
- i Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche

D.Lgs. 62/2017 art. 1 comma 3

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

1/2

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto da dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.

D.Lgs. 62/2017 art. 2 comma 5

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

1/2

2/2

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2) viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica, Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio.

Nota MIUR 1865/2017

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169.

D.Lgs. 62/2017 art. 2 comma 4

LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale *254/2012*) e alle attività svolte nell'ambito di «**Cittadinanza e Costituzione**».

Per queste ultime, la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica ai sensi dell'articolo 1 della legge n 169/2008.

La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado.

Nota MIUR 1865/2017

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE COMPORTAMENTI POSITIVI

Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.

D.Lgs. 62/2017 art. 1 comma 4

PARTECIPAZIONE ALLA VALUTAZIONE DA PARTE DEI DOCENTI DI SOSTEGNO

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

D.Lgs. 62/2017 art. 2 comma 6

Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

1/4

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione **è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività** svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.

D.Lgs. 62/2017 art. 11 comma 1

Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento 2/4

Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

[2. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.]

D.Lgs. 62/2017 art. 11 comma 2

Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento 3/4

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

D.Lgs. 62/2017 art. 11 comma 9

Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento 4/4

Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

D.Lgs. 62/2017 art. 11 comma 10

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.

D.Lgs. 62/2017 art. 1 comma 5

LA VALUTAZIONE NELLE SCUOLE IN OSPEDALE

L'articolo 22 del decreto legislativo n. 62/2017 fornisce alcune indicazioni in merito alla valutazione delle alunne e degli alunni del primo ciclo che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o luoghi di cura.

Ai fini della valutazione periodica e finale, qualora il periodo di ricovero sia temporalmente rilevante, i docenti delle sezioni ospedaliere trasmettono all'istituzione scolastica ove sono iscritti le alunne e gli alunni gli elementi di conoscenza sul percorso formativo individualizzato che è stato realizzato.

Nota MIUR 1865/2017

LA VALUTAZIONE NELLE SCUOLE IN OSPEDALE

Se invece il periodo di ricovero risulta di durata prevalente rispetto alla frequenza scolastica ordinaria nella classe di appartenenza, spetta ai docenti della sezione ospedaliera effettuare lo scrutinio finale, previa la necessaria intesa con la scuola di riferimento che può, a sua volta, fornire elementi di valutazione.

Per quanto attiene, invece, alle modalità di ammissione e svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, puntuali indicazioni, che qui si sintetizzano vengono fornite dal decreto ministeriale n. 741/2017.

Nota MIUR 1865/2017

LA VALUTAZIONE NELLE SCUOLE IN OSPEDALE

Gli alunni che hanno frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedale o luoghi di cura senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell' esame di Stato, sostengono le prove con una commissione formata dai docenti della sezione ospedaliera, integrata con i docenti delle discipline oggetto delle prove scritte. se non presenti, scelti e individuati in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale e la scuola di provenienza.

Qualora gli alunni siano ricoverati nel periodo previsto per lo svolgimento della prova nazionale INVALSI, tale prova, ove le condizioni lo consentano, viene svolta nella struttura in cui sono ricoverati. La modalità di svolgimento della prova nazionale INVALSI fa riferimento a quanto previsto nel piano didattico personalizzato temporaneo eventualmente predisposto per l'alunno ricoverato.

Nota MIUR 1865/2017

LA VALUTAZIONE NELLE SCUOLE IN OSPEDALE

Se invece gli alunni sono ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato sostengono le prove, ove possibile, nella sessione suppletiva, In alternativa, e solo se consentito dalle condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza di componenti della sottocommissione appositamente individuati dall'istituzione scolastica di appartenenza.

Le modalità di effettuazione dell'esame di Stato sopra indicate si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare per le alunne e gli alunni impossibilitati a recarsi a scuola per gravi patologie.

In casi di particolare gravità e solo qualora se ne ravvisi la necessità, è consentito lo svolgimento delle prove scritte anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica. alla presenza di componenti della sottocommissione appositamente individuati dall'istituzione scolastica di appartenenza. Tali modalità possono essere utilizzate anche per lo svolgimento della prova nazionale INVALSI.

Nota MIUR 1865/2017

Valutazione di alunne, alunni, studentesse e studenti in ospedale

Per le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni e studenti, ai fini della valutazione periodica e finale.

D.Lgs. 62/2017 art. 22 comma 1

Valutazione di alunne, alunni, studentesse e studenti in ospedale

Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe. Analogamente si procede quando l'alunna, l'alunno, la studentessa o lo studente, ricoverati nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, devono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse. Le modalità attuative del presente comma sono indicate nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 12, comma 4.

D.Lgs. 62/2017 art. 22 comma 2

ISTRUZIONE PARENTALE

In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

D.Lgs. 62/2017 art. 23

Puglia

ufficio scolastico regionale



GRAZIE
PER L'ATTENZIONE